

ATTO COSTITUTIVO Associazione Coro Vis Canti (APS)

In data 01/07/2021, presso la sede ubicata in via Jacini 169, 20010, Marcallo con Casone, alle ore 21.00, si sono riunite le seguenti persone:

Stefano Calcaterra nato a Magenta (MI) il 27/05/1992 residente in via Jacini 169, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadino italiano, codice fiscale CLCSFN92E27E801J;

Sara Lombardi nata a Magenta (MI) il 09/05/1988 residente in via XXIV maggio 19, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale LMBSRA88E49E801W;

Beatrice Bono nata a Magenta (MI) il 01/02/1995 residente in via Carlo Noè 1, 20010 Mesero (MI), cittadina italiana, codice fiscale BNOBRC95B41E801K;

Chiara Versace nata a Magenta (MI) il 20/01/1986 residente in via Achille Grandi 11, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale VRSCHR86A60E801B;

Elisa Zucchini nata a Cuggiono (MI) il 19/03/1979 residente in via Verne 51, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale ZCCLSE79C53D198B;

Francesca Oldani nata a Magenta (MI) il 23/03/1993 residente in viale Macchiavelli 73, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale LDNFNC93C63E801P;

Greta Portaluppi nata a Magenta (MI) il 30/09/1993 residente in via Clerici 83, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale PRTGRT93P70E801V;

Manuele Molla nato a Magenta (MI) il 03/04/1989 residente in via Roma 9, 20010 Mesero (MI), cittadino italiano, codice fiscale MLLMNL89D03E801L;

Simone Minio nato a Novara (NO) il 21/03/1986 residente in via XXIV maggio 19, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadino italiano, codice fiscale MNISMN86C21F952L;

Anna Matera nata a Napoli (NA) il 26/07/1959 residente in piazza Italia 20, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale MTRNNA59L66F839R;

Giuseppa Catanzaro nata a Palermo (PA) il 29/09/1976 residente in via Jacini 93, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale CTNGPP76P69G273Q;

Arianna Calcaterra nata a Magenta (MI) il 07/07/1999 residente in via Jacini 169, 20010 Marcallo con Casone (MI), cittadina italiana, codice fiscale CLCRNN99L47E801T.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Stefano Calcaterra il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra. Beatrice Bono quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Coro Vis Canti (APS)", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Marcallo con Casone all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Formazione musicale, vocale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro;
- Promozione e diffusione di attività corali, che si estrinseca attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati;
- Organizzazione di manifestazioni a carattere artistico, culturale e musicale;
- Concerti del coro;
- Rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
- Corsi di formazione corale e musicale;
- Concorsi in ambito corale;
- Manifestazioni, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali per la diffusione della musica corale nel territorio.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) sia composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 componenti e nominano a farne parte, per il primo mandato, i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente e Direttore Artistico: Stefano Calcaterra;

Vicepresidente: Sara Lombardi;

Segretario: Beatrice Bono;

Tesoriere: Chiara Versace;

Consigliere: Elisa Zucchini;
Consigliere: Francesca Oldani;
Consigliere: Greta Portaluppi;
Consigliere: Simone Minio;
Consigliere: Anna Matera.

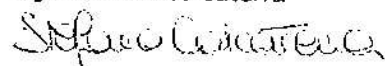
ART. 5 La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene fissata in 10,00 (dieci) €, da versare al momento dell'accettazione da parte dell'Organo di amministrazione della domanda di ammissione all'associazione. Per gli anni successivi al primo la quota associativa, l'importo, le modalità di versamento e i termini verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

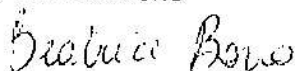
ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

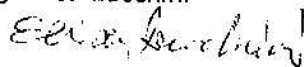
Sig. Stefano Calcaterra



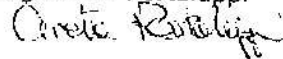
Sig. Beatrice Bono



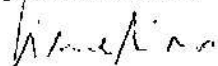
Sig. Elisa Zucchini



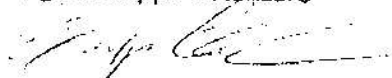
Sig. Greta Portaluppi



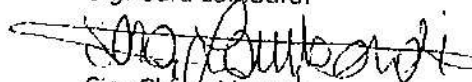
Sig. Simone Minio



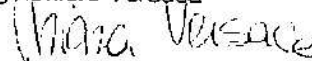
Sig. Giuseppa Catanzaro



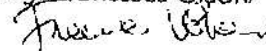
Sig. Sara Lombardi



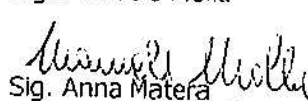
Sig. Chiara Versace



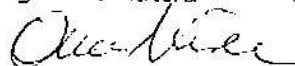
Sig. Francesca Oldani



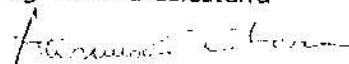
Sig. Manuele Molla



Sig. Anna Matera



Sig. Arianna Calcaterra



Marcallo con Casone, 01/07/2021

STATUTO

Associazione Coro Vis Canti (APS)

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Coro Vis Canti (APS)", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Marcallo con Casone e con durata illimitata.

ART. 2 **(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione intende, innanzitutto, curare la formazione musicale, vocale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro. Ciò verrà raggiunto tramite la promozione e la diffusione di attività corali, che si estrinseca attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati e tramite l'organizzazione di manifestazioni di carattere artistico, culturale e musicale quali concerti del coro, rassegne musicali, concorsi in ambito corale. Per i coristi potrà esserci la possibilità di seguire corsi di formazione corale e musicale. Inoltre, l'associazione proporrà manifestazioni, dibattiti, attività di studio, convegni, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali per la diffusione della musica corale nel territorio.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 3 **(Attività di interesse generale)**

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: 1) Attività prevista alla lettera D dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2) Attività prevista alla lettera F dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) Attività prevista alla lettera I dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) Attività prevista alla lettera L dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Tali attività verranno attuate mediante la realizzazione di diverse azioni di cui alcune vengono elencate a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Formazione musicale, vocale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro;
- Promozione e diffusione di attività corali, che si estrinseca attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati;
- Organizzazione di manifestazioni di carattere artistico, culturale e musicale;
- Concerti del coro;
- Rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
- Corsi di formazione corale e musicale;
- Concorsi in ambito corale;
- Manifestazioni, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali per la diffusione della musica corale nel territorio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento della finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 5 (Raccolta fondi)

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono previste quattro categorie di soci:

- Soci Fondatori, cioè le persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari, cioè le persone (anche non aventi raggiunta la maggiore età) che rispettino i criteri di ammissione elencati successivamente e che, grazie alle loro capacità vocali e/o strumentali valutate dal direttore artistico (e da eventuali terzi da lui scelti) tramite audizione al momento della domanda di ammissione all'associazione, siano componenti effettivi

dell'organico corale dell'associazione, cioè si impegnino a partecipare alle prove settimanali, a concerti/esibizioni e ad altre eventuali attività formative e musicali previste;

- Soci Sostenitori, cioè le persone (anche non aventi raggiunta la maggiore età) che avendo manifestato la volontà di iscriversi, pur contribuendo con donazioni o altre prestazioni alle attività dell'associazione e condividendone le finalità elencate nello statuto, non rientrino nella tipologia di Soci Ordinari né siano Soci Fondatori o Onorari.
- Soci Onorari, cioè le persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza o attribuisce particolari meriti. Vengono nominati a maggioranza assoluta dei votanti dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Esaminare i libri sociali;

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, per il perseguimento dello scopo;
- Versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;

- L'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

ART. 11 (Assemblea)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'eguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

ART. 12 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- Eleggere e revocare i componenti degli organi dell'Organo di amministrazione, scegliendoli tra i propri associati
- Eleggere e revocare, se previsto, i componenti dell'organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Approvare il bilancio di esercizio;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Deliberare lo scioglimento;
- Deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'organo di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

ART. 14

(Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili per un qualunque numero di mandati.

L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 16 **(Competenze dell'Organo di amministrazione)**

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- Formulare i programmi di attività associativa, seguendo gli indirizzi formulati dal Direttore Artistico, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Proporre all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare per l'ammissione, nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa.

ART. 17 **(Funzionamento dell'Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 18 **(Composizione dell'Organo di Amministrazione)**

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti.

Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Segretario dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni dell'Organo di amministrazione e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni dell'Organo di amministrazione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria e corrispondenza che gli sono affidate dall'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Tesoriere dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi registri, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dall'Organo di amministrazione.

Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Direttore Artistico dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'associazione. Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'associazione, presentandola all'Assemblea dei Soci nel corso della prima seduta ordinaria.

Consigliere

Il Consigliere è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è componente dell'Organo di amministrazione. Il Consigliere dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Consigliere compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, concorre a formulare i programmi di attività associativa, seguendo gli indirizzi formulati dal Direttore Artistico, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati e le azioni disciplinari nei confronti degli associati, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative.

ART. 20 **(Organo di controllo e Revisione legale)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri mediante richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

ART. 22 **(Risorse economiche)**

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- Quote associative;
- Contributi pubblici;

- Contributi privati;
- Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- Rendite patrimoniali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni i sensi dell'art. 56;
- Proventi da attività di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 23 (Scritture contabili)

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 24 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione, e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Consigliere: Elisa Zucchini;
Consigliere: Francesca Oldani;
Consigliere: Greta Portaluppi;
Consigliere: Simone Minio;
Consigliere: Anna Matera.

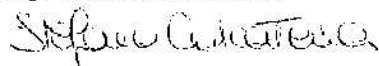
ART. 5 La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene fissata in 10,00 (dieci) €, da versare al momento dell'accettazione da parte dell'Organo di amministrazione della domanda di ammissione all'associazione. Per gli anni successivi al primo la quota associativa, l'importo, le modalità di versamento e i termini verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

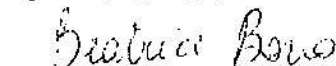
ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

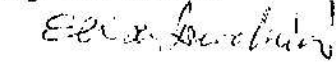
Sig. Stefano Calcaterra



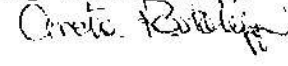
Sig. Beatrice Bono



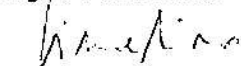
Sig. Elisa Zucchini



Sig. Greta Portaluppi



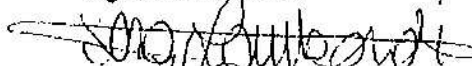
Sig. Simone Minio



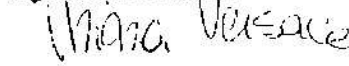
Sig. Giuseppa Catanzaro



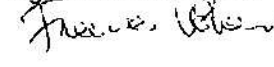
Sig. Sara Lombardi



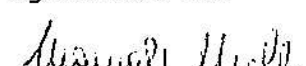
Sig. Chiara Versace



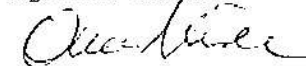
Sig. Francesca Oldani



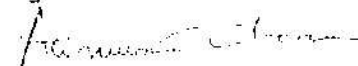
Sig. Manuele Molla



Sig. Anna Matera



Sig. Arianna Calcaterra



Marcallo con Casone, 01/07/2021

I: STATUO E ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CORO VIS CANTI N 2466 SERIE 3 ANNO 2021

1 messaggio

DP I MILANO - UT MAGENTA <dp.imilano.utmagenta@agenziaentrate.it>
A: "Tania.manfredelli@gmail.com" <Tania.manfredelli@gmail.com>

22 luglio 2021 11:49

Buongiorno,

in merito alla richiesta di registrazione, comunico che l'atto trasmesso è stata registrato al

numero 2466

serie 3

il 20/07/2021

Per la consegna degli atti originali, corredati della relativa documentazione e di copia della presente mail, dovrà essere fissato un appuntamento tramite le apposite procedure, per il servizio "Registrazione Atti Privati".

In caso di deposito massivo di atti da parte di studi, agenzie o società immobiliari, gli atti, accompagnati da apposito elenco, verranno depositati in ufficio, ma la lavorazione non verrà effettuata in tempo reale. Terminato il controllo degli atti depositati e apposti i timbri, l'utenza professionale verrà avvisata, esclusivamente per telefono o via mail (NO PEC), per il ritiro degli atti timbrati.

CORDIALITA'

Di Biase Colomba

**ATTO COSTITUTIVO CORO VIS CANTI N 2466 SERIE 3 ANNO 2021.pdf**

6K